



Sentenza n. 47/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Puglia

in composizione monocratica in persona del Giudice Pierpaolo GRASSO,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 37891 del registro di segreteria, proposto da XX
(C.F. XX), nato a XX, il XX rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe
Brunetti (pec: brunetti.giuseppe@oravta.legalmail.it) e Francesco Del Prete
(pec: f.delprete@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Manduria, alla Piazza Vittorio Emanuele II, 20

CONTRO

-I.N.P.S. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
dall'Avv. Fabiola Leone (C.F. LNEFBL73B46L400Y – PEC:
avv.fabiola.leone@postacert.inps.gov.it, elettivamente domiciliato presso gli
uffici dell'Avvocatura Regionale INPS in Bari alla Via N. Putignani n. 108 ;
- Ministero della Difesa – Previmil (pec previmil@postacert.difesa.it) –
rappresentato in giudizio dal Capo Reparto Dott.ssa Marzia Lettieri Barbato.

VISTO il codice di giustizia contabile;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

UDITO i legali delle parti presenti all'udienza del 18 febbraio 2026

FATTO

	Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, come sopra generalizzato, già in	
	servizio nella Marina militare e transitato nei ruoli civili, ha chiesto, per i	
	motivi meglio sviluppati nel ricorso, il riconoscimento del diritto alla	
	riliquidazione della pensione privilegiata in godimento, mediante	
	l'applicazione:	
	- dell'i.i.s. in misura intera;	
	- dei benefici combattentistici;	
	- dell'indennità speciale annua (I.S.A.) ex art. 32, l. 599/1954;	
	- dei benefici di cui all'art. 1801, d.lgs. 66/2010,	
	- delle maggiorazioni di cui all'art. 4, d.lgs. 165/1997,	
	- delle maggiorazioni di cui all'art. 54, D.P.R. 1092/1973	
	Si sono costituiti l'INPS ed il Ministero della Difesa chiedendo il rigetto del	
	ricorso in assenza dei presupposti per i benefici richiesti.	
	L'INPS ha, altresì eccepito il difetto di giurisdizione con riferimento ai	
	benefici di cui all'art.1801 del d.lgs.66/2010.	
	All'udienza del 17 ottobre 2025 il ricorrente ha rinunciato alla domanda	
	relativa al riconoscimento della maggiorazione dei c.d. “sei scatti di cui	
	all'art. 4 dlgs. 165/1997 e a quella riguardante il riconoscimento dei benefici	
	combattentistici ex l. 336/1970.	
	All'udienza del 18 febbraio 2026, i legali dell'INPS e del ricorrente hanno	
	insistito nelle contrapposte tesi.	
	DIRITTO	
	1.Va preliminarmente dichiarata la cessazione della materia del contendere	
	relativamente alle domande espressamente rinunciate dal ricorrente.	
	2.Sempre in via preliminare, va dichiarato il difetto di giurisdizione sulla	
	2	

	domanda volta al riconoscimento dei benefici di cui all'art.1801 del	
	d.lgs.66/2010.	
	Infatti la norma sopra indicata riconosce un beneficio stipendiale al	
	personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica	
	militare che, in costanza di rapporto di impiego, ha ottenuto il	
	riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità	
	ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto	
	del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.	
	Nel caso di specie il ricorrente ha lamentato la mancata liquidazione del	
	suddetto beneficio ritenendo che la norma riconosca il diritto a percepire un	
	adeguamento della retribuzione e della pensione.	
	Tuttavia, ai fini dell'esatta individuazione della <i>causa petendi</i> giova rilevare	
	che la domanda del ricorrente è volta all'ottenimento del beneficio	
	stipendiale, asseritamente mai concesso dal datore di lavoro e che solo	
	indirettamente, ed in relazione ai contributi previdenziali che sarebbero	
	versati solo a seguito dell'effettivo riconoscimento del diritto, andrebbero ad	
	incidere <i>de plano</i> sul trattamento pensionistico in godimento.	
	Inoltre, alcuna contribuzione figurativa è legata alla domanda giudiziale in	
	questione, né alcun automatico adeguamento della pensione scaturirebbe –	
	essendo fra l'altro il ricorrente soggetto al regime contributivo puro – dal	
	riconoscimento, a meri fini pensionistici, del richiesto beneficio.	
	Eventuali benefici potrebbero derivare solo a seguito dell'effettiva	
	erogazione del beneficio stipendiale, la cui spettanza non è sindacabile in	
	questa sede, involgendo indubitabilmente il rapporto di lavoro.	
	In punto di riparto di giurisdizione la Suprema Corte ha più volte sostenuto	
	3	

	che “ <i>Rientra invece nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia</i>	
	<i>che abbia ad oggetto una domanda con la quale si chieda l'accertamento</i>	
	<i>delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro e del diritto ad un</i>	
	<i>diverso trattamento economico che, solo di riflesso, è destinato ad integrare</i>	
	<i>il trattamento pensionistico in godimento da parte del lavoratore in</i>	
	<i>quiescenza</i> (cfr., Cass., S.U., n. 4237 del 2018, 29396 del 2018, 27893/ del	
	2021).	
	Il principio sopra enunciato si attaglia precipuamente al caso in esame in	
	quanto la disposizione normativa è chiaramente volta a riconoscere un	
	trattamento stipendiale strettamente correlato al rapporto di lavoro	
	sovrastante che solo indirettamente e qualora riconosciuto, avrebbe	
	incidenza sul trattamento pensionistico in relazione alla corrispondente	
	contribuzione versata.	
	3. Quanto ai restanti motivi, il ricorso è infondato.	
	3.1 Con riferimento all'integrativa speciale il ricorrente ha chiesto il	
	riconoscimento della stessa nella misura intera. Al riguardo questo Giudice	
	ritiene di conformarsi al condivisibile orientamento della giurisprudenza	
	pugliese (cfr. Sent/ord. 25 luglio 2025, n. 170) che ha rigettato analoga	
	richiesta.	
	Sul punto, poi, hanno rilievo le argomentazioni ampiamente fornite	
	dall'INPS nei propri scritti difensivi (pag.2-4) ai quali, ex art.17 disp.att.	
	c.g.c., espressamente si rimanda in quanto pienamente condivisibili.	
	Infatti, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, legge n. 724/94, a decorrere	
	dall'1.1.1995, “ <i>la pensione spettante viene determinata sulla base degli</i>	
	<i>elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa l'indennità</i>	
	4	

	<i>integrativa speciale</i> ”: ne deriva che per i trattamenti pensionistici a partire	
	dall’1.1.1995 l’IIS è compresa fra gli altri elementi retributivi per formare	
	l’unica base pensionabile, di guisa che <i>“l’indennità integrativa speciale,</i>	
	<i>dovendo essere inserita nelle voci retributive, partecipa del limite massimo</i>	
	<i>di valorizzazione in pensione pari all’80%, stabilito per i dipendenti civili</i>	
	<i>dall’art. 44 del DPR 1092/1973 e per i dipendenti militari ed equiparati</i>	
	<i>dall’art. 54 stesso TU”</i> (Corte dei conti, Sez. Giurisdiz. Puglia, 9 febbraio	
	2021, n.92).	
	3.2 Del pari infondata è la domanda volta alla riliquidazione del trattamento	
	in godimento mediante il riconoscimento del beneficio ex art. 32, l.	
	599/1954.	
	Tale disposizione prevede il riconoscimento di un’indennità speciale annua	
	in favore del <i>“...sottufficiale che cessa dal servizio permanente per aver</i>	
	<i>raggiunto il limite di età indicato nella tabella A annessa alla presente legge</i>	
	<i>o per infermità proveniente da causa di servizio...”</i> .	
	Nel caso di specie, il ricorrente non è cessato dal servizio per infermità ex	
	art. 923 lett. b) c.o.m., ma è transitato nei ruoli civili del Ministero ai sensi	
	della lettera h della norma citata: dunque non deve essergli liquidato il	
	beneficio richiesto, in quanto spettante soltanto in caso di infermità	
	proveniente da causa di servizio che abbia generato la cessazione definitiva	
	del servizio stesso, e non il transito in altri ruoli (cfr. Sez. Giurisdiz.	
	Lombardia, 13 ottobre 2025, n.148).	
	3.3 Con riferimento, infine, alla richiesta di maggiorazione di cui all’art.54	
	del d.p.r. 1092/1973 va evidenziato che la domanda proposta dal ricorrente	
	non appare di chiara formulazione ma risulta, comunque, finalizzata a	
	5	

	rivendicare il diritto alla maggiorazione della percentuale prevista dall'art.	
	67 comma 3 d.p.r. 1092/1973.	
	Anche in questo caso, tuttavia, il ricorso si appalesa infondato in quanto	
	questo Giudice ritiene insuperabile il dato normativo nonché la circostanza	
	che il Santoro è transitato nei ruoli civili con più di quindici anni di servizio	
	(precisamente 26 anni e 8 mesi).	
	Sul punto appare sufficiente richiamare, in quanto pienamente condivisibile,	
	quanto recentissimamente statuito dal Giudice di appello di questa Corte	
	secondo il quale “...Il primo giudice ha dunque, correttamente, ritenuto	
	inapplicabile al caso in esame il terzo comma dell'art. 67 del DPR n.	
	1092/1973, norma dedicata ai militari cui spetta la pensione privilegiata per	
	infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio (primo comma), la cui	
	misura, in caso di pensione ascrivibile alla 7^ categoria, è aumentata dello	
	0,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile solo	
	nel caso in cui il militare abbia compiuto almeno cinque anni di servizio	
	effettivo, ma non abbia ancora maturato l'anzianità di “almeno 15 anni di	
	servizio utile, di cui 12 di servizio effettivo”, prevista, per l'accesso alla	
	“pensione normale” per il militare che cessa dal servizio militare, nel primo	
	comma dell'art. 52 del citato DPR.	
	Infatti il XXX, già alla data di inabilità al servizio militare (settembre 2014)	
	aveva raggiunto una anzianità di servizio ultraventennale, così superando il	
	requisito (meno di 15 anni) che gli avrebbe consentito di beneficiare	
	dell'aumento richiesto, previsto dal ridetto comma terzo del citato articolo	
	67.	
	In altri termini è corretta la prospettazione dell'INPS laddove afferma che si	

principia “dal presupposto che il militare abbia diritto alla pensione di

privilegio, ove il riferimento alla pensione normale è solo il comune

denominatore per la base di calcolo comparativo.

Il comma 3 introduce un modello di calcolo percentualistico a valere

unicamente per le pensioni di 7^a e 8^a categoria tabellare sul presupposto

che il militare abbia almeno compiuto 5 anni di servizio effettivo se non ne

abbia maturati 15 di cui 12 effettivi” (Corte dei conti, Sez. I Giurisdiz.Centr.,

23 dicembre 2025, n.224)

La stessa pronuncia ha ritenuto, poi, che “...L’interpretazione sostenuta

dalla difesa del ricorrente finisce per stravolgere la ratio interna agli artt.

52 e ss. del d.P.R. n. 1092/1973, in quanto se da un lato si offre una lettura

evolutiva del requisito contributivo per l’accesso alla pensione c.d. normale,

non si capisce perché non si debba offrire una lettura altrettanto evolutiva

del requisito minimo dei 5 anni effettivi individuato dal comma 3 dell’art. 67

che, ragionevolmente, conserva un senso di equità solo se l’accesso alla

pensione normale è quello individuato dal primo comma dell’art. 52,

ovverosia in rapporto ai 15 anni di servizio utile di cui almeno 12 effettivi.

(Corte conti, Sez. giur. Calabria, sent. n. 80/2025).

Anche l’ulteriore prospettazione dell’appellante per cui “Diversamente, del

resto, si arriverebbe al paradosso per il quale, per la medesima pensione

privilegiata di 7^a Categoria, ad un militare con 6 anni di servizio

spetterebbe una percentuale pari al 41,2% della base pensionabile, mentre

ad un altro militare con 20 anni di effettivo servizio -come il qui esponente

(ben 14 in più) -solo il 40% della propria base pensionabile...” non può

rilevare ai fini della questione in esame....”(cfr. Corte conti, Sez. giur.

	<i>Calabria, sent. n. 80/2025).</i>	
	<i>Si è detto, in particolare, che “...tanto la sentenza n. 266/2024 della Sezione</i>	
	<i>III centrale della Corte dei conti, quanto la sentenza n. 63/A/23 della</i>	
	<i>Sezione d’Appello per la regione Sicilia (dalla prima richiamata e posta a</i>	
	<i>fondamento del suo decisum), sono esplicite nell’affermare che “il possesso</i>	
	<i>del requisito dei 15 anni di anzianità contributiva, in passato valido ai fini</i>	
	<i>dell’accesso a pensione normale, è attualmente vigente soltanto in caso di</i>	
	<i>cessazione per infermità, dipendente o meno da causa di servizio, a norma</i>	
	<i>degli artt. 42, comma 1 , e 52, comma 1 del d.P.R. n. 1092/1973” (cfr., Corte</i>	
	<i>13 dei conti, Sez. III App. n. 266/2024)” (Corte dei conti, Sez. I</i>	
	<i>Giurisdiz.Centr., 23 dicembre 2025, n.224).</i>	

	Alla luce di quanto sopra esposto, in ragione della soccombenza sulle	
	questioni decise nel merito, si ritiene di condannare il ricorrente al	
	pagamento delle spese legali come da dispositivo.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in	
	composizione monocratica,	
	dichiara la cessata materia del contendere con riferimento alle domande	
	aventi ad oggetto i benefici di cui alla l.366/1970 e le maggiorazioni di cui	
	all’art.4 del d.lgs.165/1997 a seguito della espressa rinuncia formulata in	
	udienza.	
	Dichiara il difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo con	
	riferimento alla domanda del beneficio di cui all’art.1801 del D.lgs.66/2010.	
	Rigetta per il resto il ricorso.	
	8	

	Condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali che liquida in €	
	800,00 a favore dell'INPS ed in € 500,00 a favore del Ministero della Difesa.	
	Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2026.	
	Il Giudice monocratico	
	Pierpaolo Grasso	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Depositata in segreteria il 03/03/2026	
	L' Assistente Amministrativo	
	Dott.ssa Caterina Di Palma	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Il giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs.	
	30.6.2003, n.196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di	
	detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi	
	causa.	
	Depositata in segreteria il 03/03/2026 IL GIUDICE	
	L' Assistente Amministrativo Pierpaolo Grasso	
	Dott.ssa Caterina Di Palma <i>F.to digitalmente</i>	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	In esecuzione del provvedimento del giudice, ai sensi dell'art.52, del decreto	
	legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, si omettano le	
	generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali dante	
	9	

[illegible]